

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A VALERE SUL CONTRIBUTO DI STABILITA' EX D.M. 03.01.2017

Informazioni sul Confidi

CONFIDARE Società Cooperativa per Azioni

Sede Legale, Direzione e Amministrazione: Via Arcivescovado, 1 – 10121 Torino

Tel.: 011/517.56.40 - Fax: 011/517.80.19

E-mail info@confidare.it Sito Internet www.confidare.it

Registro delle imprese di Torino 80093390013 – R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

Codice ABI 19505 - Codice Fiscale 80093390013 - Partita Iva 09331900010

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A114274

Da compilare nel caso di offerta fuori sede

Es. offerta - da parte di propri dipendenti - che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi, ovvero da non dipendenti (Agenti in attività finanziaria, Promotori finanziari, etc).

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione:

indirizzo:

telefono:

e-mail:

Qualifica (da barrare):

- Socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n.
- Agente in attività finanziaria monomandatario di Confidare iscritto nell'elenco al n.
- Società di mediazione creditizia convenzionata con Confidare iscritta nell'elenco al n.
- Dipendente di Confidare
- Ente convenzionato con Confidare per la raccolta delle domande di garanzia
- Altro

Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi

L'attività di Confidare consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fideiussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidare su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidare paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidare ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidare deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

Quali tipologie di garanzia esistono?

➤ *Per natura dell'obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che il confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fidejussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Il confidi, quindi, si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, il confidi si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento/affidamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di CONFIDARE non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti al confidi.

Le garanzie rilasciate da CONFIDARE **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazione mediante fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidare tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet aziendale www.confidare.it.

Il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell' "Equivalentente Sovvenzione" (Lordo o Netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire anche in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

Garanzia patrimoniale a valere su Contributo MISE 2017

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

Il Confidi ha ottenuto un contributo pubblico sul Fondo Rischi ex D.M. 03.01.2017 per il rilascio di garanzie a valere su nuove operazioni sia a medio lungo termine che a breve termine.

Nel caso di concessione di garanzia a valere sul contributo MISE, il Confidi rilascia sul fondo monetario una garanzia reale con *cap* pari all'importo del fondo monetario stesso, a cui aggiunge – sulla medesima operazione – una garanzia personale a prima richiesta a valere sul proprio patrimonio. Ciò significa che, in caso di default, le banche possono escutere il fondo rischi fino a capienza e, nel caso in cui questo non sia sufficiente, potranno escutere successivamente il patrimonio del Confidi. Per il Confidi la garanzia personale risulta pertanto poco o nulla rischiosa grazie al moltiplicatore minimo da applicare su queste risorse (ovvero 1 a 4 sui finanziamenti), che risulta molto contenuto.

Il DM 03.01.2017 prevede la possibilità di utilizzare il contributo MISE sia per il rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie (sia a mt che a bt), sia per operazioni all'interno di portafogli (cosiddette tranché cover). In ogni caso, la percentuale di garanzia rilasciata dal confidi non può superare l'80%. Tali operazioni non possono essere assistite dalla Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96.

Garanzia per mutuo X – INSTANT BANCA AIDEXA

X – INSTANT è un mutuo erogato da Banca AideXa S.p.A.¹ per un massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) con durata di 12 mesi. Questo è assistito da una garanzia rilasciata da CONFIDARE ed emessa ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, su un deposito di denaro di entità pari al ____% di un portafoglio di impieghi erogati da Banca AideXa. La garanzia – nei limiti della capienza del predetto deposito – prevede la copertura dell'80% delle obbligazioni previste da *Contratto di Mutuo* sottoscritto dal cliente, che dovessero non essere adempiute dallo stesso.

Per informazioni sul mutuo MUTUO X – INSTANT si rinvia al foglio informativo della Banca consultabile accedendo al sito internet della Banca (www.aidexa.it, alla sezione "Trasparenza").

I soggetti ammissibili alla garanzia di CONFIDARE sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, liberi professionisti, micro, piccole e medie imprese). Per ottenere la Garanzia Fondi MISE tali soggetti devono essere Piccole o Medie Imprese, **socie di CONFIDARE**, che risultino ammissibili ai sensi del Reg. UE/1407/2013 – *aiuti de minimis*.

Condizioni Economiche dell'Operazione

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Confidare può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori delle società di mediazione convenzionate, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidare. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidare.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Il soggetto richiedente la garanzia autorizza il Soggetto finanziatore (Banche o altri intermediari finanziari non bancari) a trattenerne dall'importo del finanziamento/affidamento erogato, per conto di CONFIDARE S.C.p.A.:

- la commissione di istruttoria, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 1.a) per maggiori dettagli;
- la commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio della garanzia, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 1.b) per maggiori dettagli;

¹ Denominazione Legale: Banca AideXa S.p.A. con socio unico, Codice Fiscale e Partita IVA 00691500706, con sede legale in 20121 Milano, via Cusani n. 10, capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB con n. 8092 ("TUB"), Codice ABI 3625

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

- le azioni sociali integrative da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del Confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento). Si veda successivo punto 2 per maggiori dettagli;

NOTA SU FINANZIAMENTI SIMEST

Qualora venga rilasciata una garanzia a valere su Contributo di Stabilità su un finanziamento Simest il versamento della commissione di istruttoria (punto 1.a), della commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio (punto 1.b) e delle azioni sociali integrative (punto 2) dovrà essere effettuato direttamente dal socio/cliente a mezzo bonifico bancario sul c/c del Confidi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta delibera e del Documento di Sintesi definitivo inoltrati a mezzo PEC o raccomandata A/R, pena il mancato perfezionamento della garanzia

La **validità della garanzia è subordinata al pagamento delle predette spese** e le stesse non saranno in alcun caso restituite, fatta eccezione per le azioni sociali integrative, come previsto dallo Statuto e come meglio specificato in seguito.

Ammissione a Socio di Confidare e contributo straordinario una tantum

Per i soggetti che, come stabilito dall'art. 6 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare soci di CONFIDARE S.C.p.A., è previsto il pagamento di una **Tassa di Ammissione** determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed il versamento di almeno una azione sociale di Euro 51,60 (cinquantuno/60), per un importo complessivo (tassa di ammissione + n. 1 azione sociale) pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Inoltre, tutti i soci, fatta eccezione per quelli iscritti in data successiva al 30.06.2019, sono tenuti a versare un contributo straordinario una tantum, pari ad **Euro 50,00** (cinquanta/00), per contribuire alla crescita ed al rafforzamento del conto economico di Confidare. Tale contributo una tantum, che non è direttamente collegato al rilascio della garanzia e/o di altri prodotti e servizi, deve essere versato, di norma, in occasione dell'eventuale richiesta di una garanzia e/o di un altro prodotto/servizio di Confidare, in fase di raccolta documentale, pertanto, in fase antecedente all'istruttoria.

Per tutti i soci/clienti le condizioni economiche previste a fronte del rilascio della garanzia a valere su Contributo MISE 2017 sono applicate secondo le seguenti modalità:

1. Premio agevolato di garanzia Una Tantum composta da:

- commissione di istruttoria pari al **1,40% per** operazioni di **liquidità oppure** pari al **1,50% per** operazioni di **investimento**, da **calcolarsi sull'importo nominale della garanzia**;
- commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio della garanzia **da calcolarsi sull'importo nominale della garanzia** e sulla base della durata, indipendentemente dal rating interno assegnato all'impresa richiedente e alla finalità dell'operazione:
 - Fino a 12 mesi: 0,50%
 - fino a 18 mesi – 1 giorno: 0,75%
 - fino a 24 mesi: 1,00%
 - Fino a 36 mesi: 1,50%
 - Fino a 48 mesi: 2,00%
 - Fino a 60 mesi: 2,50%
 - Fino a 72 mesi: 3,00%
 - Fino a 84 mesi: 3,50%
 - Fino a 96 mesi: 4,00%
 - Fino a 120 mesi: 5,00%

Il corrispettivo complessivamente a carico dell'impresa richiedente (costo di istruttoria più commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio della garanzia) verrà indicato nel Documento di Sintesi con il relativo importo applicato.

Si ricorda che, in ottemperanza all'art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, i premi agevolati di garanzia sono acquisiti a remunerazione della sola componente di istruttoria e di gestione da parte del Confidi del Fondo Rischi di cui all'art. 1, comma 5, L. 27/12/2013, n. 147. Non è ammissibile, infatti, la remunerazione del rischio.

Esempio di calcolo del premio agevolato di garanzia:

Finanziamento medio lungo termine per investimenti di € 100.000,00 garanzia 80%, durata 60 mesi

a) commissione di istruttoria: € 100.000*80%= € 80.000*1,50= € 1.200

b) commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio della garanzia: € 100.000*80%=€ 80.000*2,50= € 2.000,00

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

COMMISSIONI DI GARANZIA PER OPERAZIONI X – INSTANT

Le commissioni (sia la commissione di istruttoria che la commissione di gestione del fondo rischi e di monitoraggio della garanzia) **sono pari a zero.**

Il costo sostenuto dal Confidi per la concessione e gestione della garanzia quale “premio agevolato” è remunerato dal Soggetto Finanziatore che eroga il finanziamento ed è incluso nell'importo che il Cliente dovrà riconoscere al Soggetto Finanziatore a titolo di spese di istruttoria in forza di quanto pattuito con il contratto di finanziamento.

2. Azioni sociali integrative (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi): l'erogazione del finanziamento è subordinata al versamento di azioni sociali integrative (se non già possedute dal socio e non vincolate a rapporti ancora in essere) rispetto all'azione sociale pari ad Euro 51,60 versata per essere ammessi quali soci del confidi. Tali azioni, di proprietà del socio, saranno rimborsate, come prevede lo Statuto del confidi, solo nel caso in cui siano stati estinti in bonis tutti i rapporti (crediti di firma e/o crediti diretti) e solo in seguito ad istanza di recesso dalla cooperativa approvata dal C.d.A. (per maggiori informazioni consultare lo Statuto sul sito internet aziendale www.confidare.it)

Il numero di azioni integrative da versare, ciascuna del valore di Euro 51,60, viene determinato in ragione della finalità del finanziamento/affidamento (investimento o liquidità o credito a breve termine) e viene calcolato sempre **su un importo pari al doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, indipendentemente dalla durata del finanziamento/affidamento.**

- Finanziamenti a medio lungo termine per investimenti: aliquota pari al **2,00% (**)** da applicare sull'importo doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, qualunque sia la durata.
- Affidamenti a breve termine e/o finanziamenti a medio lungo termine per liquidità: aliquota pari al **3,00% (**)** da applicare sull'importo doppio del valore nominale della garanzia richiesta/rilasciata, qualunque sia la durata.

(**) Il numero di azioni come sopra determinato – che comunque deve sempre risultare non inferiore a n.° 5 azioni complessive in possesso del Socio - è sempre computato all'unità di azione più prossima con “arrotondamento per difetto e/o per eccesso”: per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)."

Esempio di calcolo delle azioni sociali integrative: nel caso di rilascio di una garanzia pari al 50% su un finanziamento a medio lungo termine per liquidità di Euro 100.000,00, qualunque sia la durata, il versamento di azioni sociali integrative sarà pari a n. 58 azioni per un valore pari ad Euro 2.992,80 così calcolato:

$$\text{€ } 100.000 * 50\% = \text{€ } 50.000 * 2 = \text{€ } 100.000 * 3\% = \text{€ } 3.000 / 51,60 = 58,13 \text{ azioni arrotondate per difetto} = 58 \text{ azioni} * 51,60 = \text{euro } 2.992,80$$

Qualora il socio possedesse un numero di azioni non vincolate a rapporti ancora in essere inferiore a quanto stabilito nel vigente Foglio Informativo, dovrà sempre essere effettuato il versamento della relativa differenza di azioni.

Le azioni sociali integrative sono trattenute, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.

La garanzia si perfezionerà (e sarà pertanto valida ed efficace) all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento, con contestuale accredito al Confidi del premio agevolato di garanzia, comprensivo anche delle azioni sociali integrative.

Per garanzia rilasciata su finanziamenti Simest vedasi la nota a pagina 3.

2.1 Azioni sociali integrative per Garanzia X – Instant

Nel caso di richiesta di Garanzia sul prodotto X – INSTANT di Banca AideXa S.p.A., le azioni integrative di cui al punto 2. sono determinate nel **2,00%** da calcolare **sull'importo nominale del finanziamento garantito** e dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario a favore del Confidi antecedentemente all'erogazione del finanziamento garantito. Solo con l'erogazione del finanziamento garantito le azioni sociali integrative già versate saranno imputate effettivamente a capitale sociale.

Nel caso in cui la banca, per qualsiasi motivo, non erogasse il finanziamento garantito, le azioni integrative precedentemente versate saranno oggetto di rimborso al Socio.

3. Eventuali servizi aggiuntivi

a) Servizio “Pico – Procedura Integrata Consulenza”: in abbinamento alla richiesta/concessione della garanzia, senza che vi sia alcun obbligo da parte del socio/cliente, questi può richiedere il servizio consulenziale denominato “PICO – Procedura Integrata Consulenziale”, a seguito del quale verrà rilasciato un dossier contenente le informazioni relative all'impresa. Per tale attività di

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

assistenza, se richiesta, - comprendente anche la consegna/invio del dossier – è previsto un costo pari ad **Euro 250,00 (IVA inclusa)** da corrispondere antecedentemente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di Euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad Euro 77,47. (Tale voce sarà riportata nel Documento di Sintesi).

b) Rimborso spese: solo per le operazioni che prevedano una o più uscite da parte di personale del Confidi (per raccolta documentale, attività consulenziale e di assistenza tecnica, etc.) dovrà essere corrisposto dall'impresa cliente un compenso, a titolo di rimborso spese, pari ad **Euro 300,00** (trecento/00) da versare in fase antecedente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di Euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad Euro 77,47. (Tale voce sarà riportata nel Documento di Sintesi).

c) Commissione per proroga della garanzia: 0,60% annuo o frazione di anno da calcolare sull'importo residuo della garanzia, moltiplicando l'aliquota per il numero di anni della proroga della garanzia (per proroga inferiore a sei mesi, la percentuale si applica comunque a sei mesi).

4. Ulteriori informazioni

Al fine di rendere confrontabile e comparabile il **premio agevolato di garanzia** rispetto ai costi da sostenere sulla **garanzia "ordinaria"**, di seguito si dettagliano i costi applicabili sulla base del vigente Regolamento – appendice Sistema Dei Poteri Delegati e Tariffario consultabile sul sito www.confidare.it al link trasparenza <http://www.confidare.it/tutela/trasparenza/>

Il tariffario attualmente in vigore prevede, oltre al versamento di azioni sociali integrative (il cui calcolo è stato precisato al paragrafo 2), al costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria/Diritti di Segreteria e costo attivazione garanzia pari ad Euro 150,00 (da versarsi antecedentemente all'istruttoria della pratica) e al versamento di Euro 90,00 per visure (e/o similari) spese postali etc.:

1. un corrispettivo per costo istruttoria pratica con assistenza finanziaria/Diritti di Segreteria e costo attivazione garanzia pari all'1,50% da calcolarsi sul doppio dell'importo nominale della garanzia (pertanto pari al 3% se rapportato all'importo nominale della garanzia) e da corrispondere all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.
2. una commissione una tantum a titolo di commissione di gestione rischio e monitoraggio da calcolarsi sul doppio del valore nominale della garanzia, rapportata alla durata della stessa e variabile a seconda di rating interno:
 - ➔ rating 1 e 2: 0,50% annuo (pertanto pari all'1,00% se rapportato all'importo nominale della garanzia)
 - ➔ rating 3 e 4: 0,66% annuo (pertanto pari all'1,32% se rapportato all'importo nominale della garanzia)
 - ➔ rating 5 e 6: 0,82% annuo (pertanto pari all'1,64% se rapportato all'importo nominale della garanzia)
 - ➔ rating 7 e 8: 0,98% annuo (pertanto pari all'1,96% se rapportato all'importo nominale della garanzia)
 - ➔ rating 9 e 10: 1,12% annuo (pertanto pari all'2,24% se rapportato all'importo nominale della garanzia)

Per i finanziamenti eccedenti gli 84 mesi viene applicata una commissione aggiuntiva pari allo 0,30% annuo (o frazione di anno), da calcolarsi sempre sul doppio della garanzia, indipendentemente dalla classe di rating interno cui appartiene l'impresa socia, ridotta allo 0,15% nel caso di garanzia su mutuo ipotecario. Tale commissione, se rapportata all'importo nominale della garanzia, è pertanto pari allo 0,60% annuo (0,30% per mutui ipotecari).

3. un contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi, da calcolarsi sul doppio dell'importo nominale della garanzia, pari a:
 - ➔ 1,15% per finanziamenti/affidamenti con durata fino a mesi 12 (pertanto pari al 2,30% se rapportato all'importo nominale della garanzia);
 - ➔ 1,95% per finanziamenti/affidamenti con durata da 12 mesi (+ 1 giorno) fino a 24 mesi (pertanto pari al 3,90% se rapportato all'importo nominale della garanzia);
 - ➔ 2,75% per finanziamenti/affidamenti con durata oltre i 24 mesi (pertanto pari al 5,50% se rapportato all'importo nominale della garanzia).

Tariffe ordinarie per garanzia su finanziamenti a medio lungo termine (sia investimenti che liquidità) calcolate quale sommatoria delle voci 1., 2. e 3. e sul **valore nominale della garanzia**:

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

	rating 1/2	rating 3/4	rating 5/6	rating 7/8	rating 9/10
<i>durata in mesi</i>					
12	6,30%	6,62%	6,94%	7,26%	7,54%
24	8,90%	9,54%	10,18%	10,82%	11,38%
36	11,50%	12,46%	13,42%	14,38%	15,22%
48	12,50%	13,78%	15,06%	16,34%	17,46%
60	13,50%	15,10%	16,70%	18,30%	19,70%
72	14,50%	16,42%	18,34%	20,26%	21,94%
84	15,50%	17,74%	19,98%	22,22%	24,18%
96	16,10%	18,34%	20,58%	22,82%	24,78%
108	16,70%	18,94%	21,18%	23,42%	25,38%
120	17,30%	19,54%	21,78%	24,02%	25,98%

Tariffe ordinarie per garanzia su finanziamenti a medio lungo termine (sia investimenti che liquidità) calcolate quale sommatoria delle voci 1. e 3. (**costo di istruttoria e commissione di gestione rischio e monitoraggio**) e sul **valore nominale della garanzia**:

	rating 1/2	rating 3/4	rating 5/6	rating 7/8	rating 9/10
<i>durata in mesi</i>					
12	4,00%	4,32%	4,64%	4,96%	5,24%
24	5,00%	5,64%	6,28%	6,92%	7,48%
36	6,00%	6,96%	7,92%	8,88%	9,72%
48	7,00%	8,28%	9,56%	10,84%	11,96%
60	8,00%	9,60%	11,20%	12,80%	14,20%
72	9,00%	10,92%	12,84%	14,76%	16,44%
84	10,00%	12,24%	14,48%	16,72%	18,68%
96	10,60%	12,84%	15,08%	17,32%	19,28%
108	11,20%	13,44%	15,68%	17,92%	19,88%
120	11,80%	14,04%	16,28%	18,52%	20,48%

5. Allungamento, moratoria, sospensione rate e piano di rientro senza effetto novativo

Si applica una tariffa unica pari allo 0,60% annuo o frazione di anno (a prescindere dal rating interno attribuito al cliente) da calcolarsi sempre sul valore doppio della garanzia riferita al finanziamento residuo. E' previsto un esborso massimo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna richiesta.

6. Trasferimento di garanzia

In caso di **trasferimento di garanzia** - con relative azioni - da una ditta all'altra a seguito di trasformazione, donazione, ecc. - comunque soggetta alla valutazione degli organi del Confidi - la nuova ditta, oltre alla nuova iscrizione al Confidi, deve versare - in forma diretta al Confidi medesimo al momento della relativa richiesta - un diritto di segreteria pari ad **Euro 300,00** (trecento/00) per ciascuna linea di credito garantita, sia che il trasferimento avvenga con "conferimento di debiti e crediti" oppure attra verso trasformazione di altra natura per cui sia richiesta l'istruttoria completa.

7. Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidare con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione,

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidare.

8. Altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere col Confidi

a) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidare si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza il Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

b) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

c) Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere come socio dal Confidi, previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia relativamente all'estinzione regolare di **tutti** i rapporti in essere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi su apposito modulo, sottoscritta e consegnata a mano, oppure a mezzo posta o mail al Confidi.

L'istanza di recesso dal confidi in qualità di socio deve essere sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

E' prevista invece la restituzione delle azioni sociali integrative, secondo tempi e modalità previste dallo Statuto di Confidare, consultabile integralmente al link www.confidare.it.

d) Procedure di reclamo

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e i servizi di CONFIDARE S.C.p.A., il Cliente può (gratuitamente) presentare reclamo scritto all'ufficio reclami istituito presso CONFIDARE S.C.p.A., mediante posta ordinaria all'indirizzo Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 TORINO, c.a. Ufficio Reclami, oppure con raccomandata A/R all'Ufficio Reclami presso la sede legale (Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 TORINO), o via e-mail (ufficio.reclami@confidare.it) o via pec (a.rischi@pec.confidare.it).

Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Confidi si pronuncerà sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidare, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidare www.confidare.it;
- chiedere informazioni alla Rete Commerciale di Confidare;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, al:

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

- ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Legenda delle principali nozioni

Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 6 dello Statuto Sociale può entrare nella compagine sociale del Confidi CONFIDARE S.C.p.A..

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligato: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo:

Luogo e data, firma per ricevuta: